Cremona
COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA RIVOLTI ALLE PERSONE MALATE DI PARKINSON E DI DISTURBI DEL MOVIMENTO E LORO FAMILIARI

TRA

Il Comune di Cremona. – C.F. 00297960197 – con sede in Cremona – Piazza del Comune n. 8 - di seguito indicato come "Comune", nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta (giusta determinazione dirigenziale n. 860/2020),

e

La Tartaruga ODV Associazione Cremonese Parkinson e disturbi del movimento – C.F. 93048350198 , con sede in via Gioconda, 5 - Cremona – associazione regolarmente iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, di seguito indicata come "Associazione", con sede in Cremona, Via , nella persona della rappresentante legale Marina Cavali domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione stessa

PREMESSO

- che l'art. 56 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore;
- che il Comune, per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- che l'Associazione opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;
- che, nel territorio cremonese la Tartaruga ODV Associazione Cremonese Parkinson e disturbi del movimento ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate – di seguito denominata "Associazione**".**

CONSIDERATO CHE

il Comune, nell'ambito territoriale di propria competenza, intende riconoscere, promuovere e valorizzare quanto oggetto della presente convenzione, realizzata dall'Associazione partecipante al progetto e che, più in generale, realizza sul territorio comunale in sinergia con i settori Politiche Sociali e Politiche Educative, attività e servizi a favore della cittadinanza fragile.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

Servizi di assistenza rivolti alle persone malate di Parkinson e di disturbo del movimento e loro familiari:

a. servizio per promuovere e diffondere l'informazione e la conoscenza della malattia del parkinson e dei disturbi di movimento, promuovendo studi, dibattiti e convegni sulle tematiche riguardanti tali patologie;
b. servizi per migliorare le condizioni di vita dei malati e dei loro familiari attraverso varie iniziative mirate a lenire le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia;
c. sostenere l'informazione e la formazione sulle attività di cura e riabilitazione dei malati di Parkinson e dei disturbi di movimento;
d. attivare e partecipare ad attività promozionali nell'ambito sociale, collegando la propria azione con quella di altre diverse Associazioni,
e. realizzare una banca dati gestita dall'Associazione con l'obiettivo di curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relative alla malattia.

Tutte la suddette attività saranno svolte in stretto raccordo con la struttura comunale preposta e le prestazioni richieste dal comune avranno la priorità.

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione Comunale, provvede, compatibilmente con la disponibilità di volontari, allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Art. 2
Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune.
Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente convenzione.

Art. 3
Esecuzione delle attività

L'Associazione la Tartaruga per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione mette a disposizione un numero di volontari adeguato sulla base delle attività svolte.
L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del Comune.

Il Comune fornirà all'Associazione le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'art.1 della citata convenzione.

Art. 4
Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione;
- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- garantire l'eventuale formazione ai volontari impegnati in alcune attività indicate al precedente art. 1;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni.
- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni e richieste, alla Associazione, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Art. 5
Obblighi della Associazione

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal Comune;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- i nominativi dei volontari impiegati nelle attività in oggetto con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Art. 6
Responsabilità

L'Associazione opera mediante la struttura locale affiliata.
In sede di sottoscrizione del presente atto, le parti indicheranno i responsabili della gestione dei servizi al fine di facilitare le comunicazioni e la realizzazione degli stessi.

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 7
Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 **del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117**, il Comune riconosce un rimborso spese documentato, fino ad un massimo annuo così preventivato:

- 4.000 Euro per l'anno 2025
- 4.000 Euro per l'anno 2026.

Detto rimborso spese è volto a coprire:
- la quota-parte delle spese di funzionamento dell'Associazione;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero assumere.

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della richiesta avanzata dall'Associazione corredata dalle relative spese sostenute - con cadenza trimestrale e da versare alla stessa tramite bonifico bancario.
A conclusione del servizio dell'anno di riferimento l'Associazione provvederà a chiedere il saldo dell'importo dovuto producendo copia delle relative spese sostenute per l'ultimo periodo di riferimento.
L'Associazione dovrà far pervenire comunque al Comune una relazione descrittiva complessiva delle attività svolte nell'anno, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione stessa.
Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti.

Art. 8
Durata

La convenzione ha durata per il biennio 2025-2026, con scadenza il 31 dicembre 2026.
La convenzione, alla naturale scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi provvedimenti da parte dei contraenti e comunque stante l'accertamento da parte dell'Amministrazione della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

Art. 9
Risoluzione del rapporto

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel

precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.
In caso di recesso di una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 10
Sospensione o riduzione del servizio

Il servizio prestato dalla Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo:
- i casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione
- in presenza di cause gravi, dovute al Comune.

L'Associazione e il Comune si impegnano reciprocamente a definire e verificare, almeno una volta l'anno, l'andamento del servizio al fine di garantirne l'adeguato svolgimento. Fatto salvo l'impegno di entrambe le parti di comunicare tempestivamente le cause di forza maggiore che possano impedire parzialmente o complessivamente il servizio.

Art. 11
Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale, avrà sede in Cremona
Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.
Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Art. 12
Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona**.**

Art. 13
Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Cremona.

Art. 14
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, ……. (*data).*

Per il COMUNE DI CREMONA
(Eugenia Grossi)

_____

Per l'ASSOCIAZIONE La TARTARUGA ODV

_____